

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESSE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI ESERCITATE IN CHIOSCHI

Ai sensi del D. LGS. 31 marzo 1998 n. 114, della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive disposizioni.

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Sezione 1- ORGANIZZAZIONE

- Art. 1 - Classificazione dei mercati
- Art. 2 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 3 - Riassegnazione dei posteggi
- Art. 4 - Spostamenti di posteggio per migliona
- Art. 5 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 6 - Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 7 - Ampliamento del posteggio
- Art. 8 - Modifiche dimensionali dei posteggi
- Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 10 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 11 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art. 12 - Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 13 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

Sezione 2 – PRODUTTORI AGRICOLI

- Art. 14 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 15 - Assegnazione in concessione decennale dei posteggi
- Art. 16 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

Sezione 3 – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 19 - Durata delle concessioni
- Art. 20 - Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 21 - Determinazione degli orari
- Art. 22 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 23 - Gestione servizi di mercato

Sezione 4 PROGRAMMAZIONE

- Art. 24 - Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 25 - Disciplina dei mercati straordinari, saltuari e concessioni suolo pubblico temporanee
- Art. 26 - Disposizioni di carattere programmatico
- Art. 27 - Individuazione delle aree pubbliche di vendita

TITOLO II FIERE – DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE

- Art. 28 - Classificazione delle fiere
- Art. 29 - Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 30 - Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art. 31 - Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale:

Sezione 5—DISCIPLINA TRANSITORIA

- Art. 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 33 - Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 34 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 35 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 37 - Applicabilità delle disposizioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 38 - Zone vietate al Commercio itinerante
- Art. 39 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 40 - Vendite a domicilio
- Art. 41 - Applicabilità altre disposizioni

TITOLO IV - ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ESERCITATE IN CHIOSCHI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA DISCIPLINA D'USO DI CHIOSCHI ED EDICOLE

Sezione 1- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 42- Oggetto e finalità
- Art. 43- Autorizzazione edilizia

Art.44- Modalità della richiesta di autorizzazione edilizia

Art.45- Revoca autorizzazioni e sanzioni

Art.46- Cauzione

Art.47- Subingressi e cessazioni

Art.48- Installazioni esistenti

Sezione 2- NORME IGIENICO EDILIZIE

Art.49- Caratteristiche igienico sanitarie e dimensionali

Art.50-Caratteristiche costruttive,tecnologiche e di ornato

Art.51-Distanze

Art.52-Localizzazioni

Art.53-Divieti

Sezione 3 – ESERCIZI DI ATTIVITA’

Art.54-Esercizio attività di produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia

Art.55- Esercizio di attività vendita di prodotti alimentari e bevande

Art.56- Esercizio attività vendita fiori e libri usati

Sezione 4- ORARIO ATTIVITA’-DIVIETI,SANZIONI E REVOCHE

Art.57- Orario attività

Art.58-Divieti,sanzioni e revoche

TITOLI –DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Sezione 1 -ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Classificazione dei mercati

1). I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2.) I mercati sono così classificati:

a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

3) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- Ø per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare
- Ø per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori

Art. 2 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368:

- Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- Maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, se l'autorizzazione è stata rilasciata per la prima volta all'attuale titolare, o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo,

stabilendo, in caso di ulteriore parità, i criteri:

- *operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
- *data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
- *sorteggio.

2) Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.

3) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4.

5) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

Art. 3 - Riassegnazione dei posteggi

1). Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- Ø trasferimento del mercato in altra sede;
- Ø trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi in via definitiva, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

2.) Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione di G. R. n. 1368/99:

- Maggior anzianità di mercato, in termini di presenze effettive, maturata dalla data di assegnazione del posteggio di che trattasi;
- Maggiore anzianità riferita all'azienda, compresa quella maturata da eventuali precedenti titolari della stessa documentata con le modalità della autocertificazione e, con l'applicazione, in caso di parità, dei criteri stabiliti al precedente articolo 2

3.) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la ri assegnazione degli stessi è limitata agli operatori titolari direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4.) Gli operatori del mercato sono ordinati secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica, oppure secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico, per dimensioni delle strutture degli operatori (automarket) e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 4 - Spostamenti di posteggio per miglioria

1.) Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 3 c. 2.

2.) Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.

3) Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono previa informazione agli operatori, da parte del Comune, sulle modalità di presentazione delle istanze.

4) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne fanno richiesta, secondo l'ordine in graduatoria.

5) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato e all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7) Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti

Art. 5 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

2) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualsiasi titolo la stessa sia avvenuta

- che non hanno presentato al Comune comunicazione di partecipazione ai mercati come spuntista.
- già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato
- sprovvisti dell'autorizzazione originale;

3) La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e non viene in ogni caso attuato per più di una volta nell'arco di una stessa giornata.

Art. 6 - Scambio consensuale dei posteggi

1). E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

3) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 7 - Ampliamento del posteggio

1). L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) *attraverso* l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G. R. n. 1368/99, purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;

c) è vietata la cessione parziale del posteggio.

2.) L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

a) acquisizione, da parte del soggetto o soggetti interessati del posteggio mediante criteri

priorità, di seguito elencati :

Ø maggiore anzianità di mercato locale

Ø maggiore anzianità di azienda

Ø sorteggio

b). restituzione dei titoli acquisiti al Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di sub ingresso.

c) l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie del posteggio rinunciato, fermo restando il limite mq. 80

d) gli operatori interessati devono richiedere al Comune, in via preliminare, delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

e) Costituzione da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia rispettato il limite di due posteggi, ai fini della LR n° 12/1999 art.2 comma2 (vale solo nei casi ove non si procede all'assegnazione ad un unico soggetto)

3) E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a mq. 80 su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempre che sussistano le condizioni di viabilità, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 8 - Modifiche dimensionali dei posteggi

Le modifiche dei posteggi, in seguito ad ampliamenti, riduzioni, ecc., vengono aggiornate dal Comune con un unico provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il caso in cui non si verificano cambiamenti.

Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate

1) E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L. 12/99 successive disposizioni.

2.) Il registro delle presenze è aggiornato ogni semestre, 30 giugno e 31 dicembre sulla base delle rilevazioni effettuate dagli organi di vigilanza;

3.) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore

oppure, di suo dipendente o di un collaboratore, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

4.) Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

5.) Nel caso di rinuncia del posteggio disponibile, all'operatore non viene conteggiata la presenza.

6.) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 10, commi 3, 4 e 5.

Art. 10 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1.) Il registro delle assenze degli operatori titolari di posteggio, viene aggiornato almeno una volta ogni trimestre

2.) L'operatore titolare di posteggio può effettuare un numero massimo di assenze pari a quattro mesi per ciascun anno solare e un terzo delle volte nei mercati di più breve durata, come previsto all'articolo 5 comma 2 lettera c della L.R. N° 12/1999

3.) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 12/99, non si considerano:

a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari;

b) le assenze maturate sui mercati straordinari;

c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali ordinari il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono o nei mercati anticipati.

d) non vengono considerate assenze le ferie che si effettuano per tre settimane, previa comunicazione al Comune, 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

4.) E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

5.) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

6.) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

7.) Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

8.) Nel caso di società, l'assenza è giustificata solo nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante oltre quanto specificato nei commi precedenti.

9.) Ai fini del riconoscimento della presenza sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore titolare oppure di un suo dipendente o di un suo collaboratore, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Art. 11 – Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1.) Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12/99, è assegnato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca

dell'autorizzazione;

2.) Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta:

- l'automatica decadenza dell'assegnazione;
- il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 12 - Disposizioni in materia di subingresso

1.) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

2.) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, salvo proroga per motivazioni di forza maggiore documentate dagli interessati.

3.) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda

Art. 13 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e, comunque, la stessa deve essere esposta, all'interno del banco di vendita in modo ben visibile sia alla clientela che alle forze dell'ordine.

Sezione 2 –PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 14 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1.) Qualora il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 per cento stabilita all'art. 6, comma 8, della L. R. n. 12/99 e per gli stessi sia stata attivata per 3 volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili, nell'ordine:

a. all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli concessionari, sempreché ne abbiano interesse;

b. alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;

c. all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

Art. 15 - Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1.) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/99 applicando come criterio il maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato con autocertificazione;

2.) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

3.) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

4.) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

Art. 16 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

- 1.) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 14, comma 1.
- 2.) Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
- 3.) La procedura di assegnazione ha inizio con l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Sezione 3 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1.) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito; possono comunque occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, per motivi di forza maggiore e, previo rilascio di specifica di autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente;
- 2.) Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,50, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei veicoli autorizzati. Possono sporgere altresì lateralmente purché non rechino danno all'operatore vicino.
- 3.) E' permesso esclusivamente l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 4.) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
- 5.) E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
- 6.) Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6, omologato e revisionato con capacità estinguente non inferiore a 13A 89B C.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi alle seguenti condizioni:

- Il quantitativo di bombole consentito per l'alimentazione degli utilizzatori deve essere pari a n. 1 con capacità massima di 25 Kg;
- Il GPL di scorta non deve superare i 50 kg;
- Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNI-CIG;
- Gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente,
- La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente arieggiata;
- Debbono essere predisposti e resi disponibili n. 1 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg.,

omologati e revisionati con capacità estinguente 13 A 89B C.

7.) Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze delle aree mercatali.

8.) Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale

9) Al fine del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, d'intesa con il competente ufficio Attività Produttive di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi :

a) qualora il numero degli operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnatari di posteggio in concessione

b) qualora uno o più operatori, vengano a trovarsi, in virtù delle assenze degli operatori in posizione del tutto marginale rispetto a tutta l'area mercatale

10.) L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;

b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiore a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;

c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;

d) nell'ambito dei mercati straordinari e di quelli prolungati in quanto ad orario di vendita.

Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato

1) Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di polizia, soccorso ed a quelli degli addetti alla manutenzione e pulizia.

2) Durante l'effettuazione delle vendite –ad esclusione dei mezzi di polizia e soccorso –è vietata la circolazione; è consentita la sosta dei veicoli attrezzati per la vendita, all'interno dei posteggi assegnati.

3.) E' sempre vietato l'ingombro delle corsie con automezzi e/o merci.

Art. 19 - Durata delle concessioni

Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Art. 20 - Canone per la concessione dei posteggi

Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 21 - Determinazione degli orari

1). Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della G. R. n. 12/99;

2) L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

3) Per i mercati settimanali, l'orario di allestimento dei posteggi è il seguente:

*** Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 6.00 alle ore 7.30;**

*** Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 6.00 alle ore 8.00;**

I posteggi dovranno comunque essere lasciati liberi non prima delle ore 12.30 e non oltre le ore 14.30.

Durante la vigilia di Natale e Pasqua è consentita la protrazione dell'orario fino alle ore 20.

4.) Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati anticipati o posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.

Art. 22 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 23 - Gestione servizi di mercato

1.) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di apposito schema di convenzione.

2.) Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali;

3.) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale;

4.) Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda U.S.L.

5.) Il SINDACO provvede:

a fissare, sentite le organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale, le fasce orarie di scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area del mercato, in ogni caso non inferiori a novanta minuti, prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite;

Sezione 4 - PROGRAMMAZIONE

Art.24 - Diritto di accesso agli atti amministrativi

1.) Nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituitosi in Associazione, comitati o altre forme, di accedere:

- al registro delle presenze maturate sui mercati
- alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della giunta Regionale N° 1368 del 1999;

2.) Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente deve predisporre una planimetria costantemente aggiornata di ogni mercato nella quale viene indicato:

- a) ubicazione del mercato
- b) numero, tipologia, dimensionamento dei posteggi
- c) i posteggi riservati ad autorizzazioni commercio su aree pubbliche e quelli per produttori agricoli
- d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i posteggi

Art.25 - Disciplina dei mercati straordinari, saltuari, concessione temporanea di suolo pubblico

I mercati straordinari sono autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale, previa richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

L'effettuazione dei mercati saltuari è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale devono essere indicati:

- le finalità dell'iniziativa
- i settori e le specializzazioni merceologiche interessate
- le aree richieste e la loro localizzazione
- le modalità di allestimento delle aree, il numero di posteggi
- il progetto di cui al comma precedente deve essere sottoposto alla Giunta Comunale almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

La deliberazione di approvazione del progetto costituisce titolo per lo svolgimento del mercato e consente l'occupazione dei posteggi all'atto della loro assegnazione.

1.) Il mercato straordinario si svolge ,seguendo la seguente procedura:

- a)** Gli operatori che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare al Comune la loro adesione almeno 30gg. prima della data di svolgimento degli stessi;
- b)** il numero delle adesioni degli operatori determina l'area del mercato straordinario ,in ogni caso il numero dei posteggi non può essere superiore a quello dei mercati ordinari ;
- c)** per la spunta verranno assegnati esclusivamente i posteggi non occupati all'interno dell'area di riferimento così come determinata al punto **b)** .

2.)L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base delle seguenti modalità:

- a)** Assegnazione all'operatore ambulante dello stesso posteggio di cui è titolare nei mercati ordinari ,qualora il posteggio rientri nell'area del mercato straordinario
- b)** Se l'operatore è titolare di posteggio in un solo mercato o di posteggi diversi nei suddetti mercati,ovvero è titolare di posteggio ubicato al di fuori dell'area determinata di cui al precedente comma 1,punto **b)**,l' assegnazione verrà effettuata mediante graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri:
 - anzianità di licenza in riferimento all'autorizzazione relativa al posteggio del mercato del quale l'operatore è titolare;
 - data di iscrizione al Registro Imprese
- c)** L'assegnazione di cui al primo punto,avviene in modo automatico :l'operatore si dovrà presentare il giorno previsto per il mercato straordinario,e all'orario previsto;
- d)**L'assegnazione di cui alla lettera **b)** avviene almeno 5 gg. prima dello svolgimento del mercato straordinario ,previa comunicazione agli operatori interessati

3) La partecipazione ai mercati straordinari non viene considerata come presenza ai fini di qualsiasi graduatoria ,in quanto i posteggi non vengono assegnati agli operatori in base all'anzianità di frequenza ,ma in quanto titolari di posteggio nel mercato ordinario,così come non viene considerata assenza la non partecipazione.

Art.26 - Disposizioni di carattere programmatico e transitorio

Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, il Consorzio degli operatori e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati,

da realizzarsi attraverso i seguenti obiettivi:

- adeguamento delle aree di svolgimento dei mercati alle caratteristiche prefissate dall'art.7 delle Legge Regionale n.12 del 1999;
- definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita particolarmente per i mercati che si svolgono nei centri storici affinché risultino rispondenti al contesto urbano ai fini della funzionalità e della viabilità.

Art.27 - Individuazione delle aree pubbliche di vendita

Il periodo e le giornate di svolgimento dei mercati, l'ubicazione e la superficie complessiva dell'area mercatale, il numero e la superficie dei posteggi devono sempre essere indicati nella documentazione a disposizione del cittadino.

Il Responsabile del Settore Organizzazione e Programmazione economica, con proprio provvedimento determina:

* per ciascun mercato e per ogni altra area pubblica di vendita, l'esatta collocazione e la misura dei singoli posteggi;

* per i posteggi sparsi o per i chioschi di attività artigianale o commerciale, anche il periodo di attività annuale o stagionale.

T I T O L O II FIERE- DISCIPLINA GENERALE DELLA FIERE

Art. 28 - Classificazione delle fiere

1.) Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12/99, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2.) Le fiere sono così classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

3.) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

4.) Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

alimenti
merceologiche: le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

*per settori merceologici: i settori alimentare e non
*per specializzazioni

Art. 29 - Disciplina delle fiere straordinarie

1.) Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 28, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2.) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

3.) L'istituzione delle fiere straordinarie avviene con la seguente procedura:

i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:

- a) le finalità dell'iniziativa;
- b) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
- c) le aree richieste e la loro localizzazione;
- d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- e) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;

4.) la presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento, stante quanto previsto al punto 1, lett. f) della deliberazione della G.R. n. 1368/99.

5.) L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con delibera di C. C. la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo alla svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.

6.) Gli operatori interessati possono partecipare ad una fiera straordinaria se muniti di autorizzazione rilasciata nell'ambito della Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. A), D.Lgs. n. 114/98 e/o di autorizzazione rilasciata nell'ambito di qualunque Regione italiana, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. B), D. Lgs. n. 114/98. In base alle domande pervenute il Comune predispose una graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla delibera Regionale n. 1368/99 e riportati al successivo art. 27, finalizzata alla scelta del posteggio.

7.) L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata sentito anche il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, sempreché la stessa non sia prevista in concomitanza con altre manifestazioni mercantili o fieristiche, non aventi carattere saltuario.

Art. 30 - Assegnazione posteggi in concessione decennale

1.) Gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. 25/06/99 n. 12, possono presentare richiesta di concessione decennale, la quale verrà rilasciata in seguito alla scelta del posteggio in base alla graduatoria di cui al punto 2.

2.) La graduatoria per l'assegnazione del posteggio viene formulata in base ai seguenti criteri :

- a. Maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b. Maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- c. in caso di parità, i seguenti criteri:

* Data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;

* Sorteggio.

3.) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda..

4)La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

5). L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera viene effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

6). L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate e previa effettuazione degli

spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 4.

Art. 31 - Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria

- 1). Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno presentare domanda di concessione decennale del posteggio, in base a quanto stabilito dalla L.R. n. 12/99, è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento. La domanda, in tal caso, è da intendersi come richiesta di partecipazione e come richiesta di concessione decennale.
- 2). Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
- 3) Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 12/99, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 1999.

Sezione 5 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi

- 1.) I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
- 2.) Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri di cui al precedente art. 28 comma 1.
- 3). La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
- 4.) Nell'arco della settimana antecedente lo svolgimento della fiera, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
- 5.) Agli effetti di cui al comma precedente, gli operatori titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta.
- 6.) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente.
- 7) Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi verranno assegnati a coloro che, nonostante non rientrino in graduatoria, sono presenti all'assegnazione sulla base del sorteggio.

Art. 33 - Spostamenti di posteggio per migloria

Gli spostamenti di posteggio, per migloria, sono consentiti a partire dal 3° anno in cui si è ottenuta la concessione decennale, al fine di un assestamento generale delle fiere.

Art. 34 - Gestione del registro delle presenze maturate

- 1). E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 e successive disposizioni.
- 2.) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
- 3.) L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 4.) A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/99, la mancata presenza per anni 3 consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.

Art. 35 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. n. 12/99, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
- 2.) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, se giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
- 3.) Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.
- 4.) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione

- 1.) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, lett. c) della L.R. n. 12/99, l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza, qualora trattasi di fiera che si svolge con un numero di edizioni pari o inferiore alle tre annuali.
- 2.) Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 33.

Art. 37 - Applicabilità altre disposizioni

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I, tranne quelle contenute nell'art. 4.

TITOLO III -DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 38 - Zone vietate al commercio itinerante

1.) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'Ordinanza sindacale, che dovrà essere emanata dopo l'approvazione di questo regolamento, è vietato nelle seguenti zone:

a) il centro storico, ossia la zona come individuata dal PRG

b) aree che hanno una distanza inferiore a 100 metri dalle scuole, dai luoghi di culto, dai cimiteri, strade urbane di scorrimento;

2.) Le planimetrie, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante, sono disponibili presso il Settore Sviluppo Economico.

Art. 39 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto in deroga al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 12/99, dai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. A) e B) del D.lgs. n. 114/98, nonché dagli agricoltori ai sensi della legge n. 59/63, sostando sulla stessa area non più di due ore e con spostamenti da un'area all'altra di almeno mt 500 nel rispetto della normativa igienico sanitaria e del Codice della Strada;

Art. 40 - Vendite a domicili

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 41 Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I, in particolare, gli artt. 11, 12, 20 e 21.

TITOLO IV - ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ESERCITATE IN CHIOSCHI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA DISCIPLINA D'USO DI CHIOSCHI ED EDICOLE

Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'uso di strutture a carattere temporaneo su suolo pubblico e privato, destinate all'esercizio di attività commerciali ed artigianali al di fuori delle aree mercatali. L'esercizio delle attività esula dalla presente regolamentazione e per il medesimo si fa riferimento alle norme specifiche vigenti.

Si definiscono strutture a carattere temporaneo manufatti edilizi di modeste dimensioni (per il dimensionamento vedasi l'art.8) semplicemente appoggiati e non fissati al suolo.

I manufatti a carattere temporaneo vengono classificati in due categorie, in base agli usi in essi consentiti ed alle conseguenti caratteristiche costruttive e funzionali:

A - CHIOSCHI, in cui è ammesso esercitare le seguenti attività riguardanti prodotti alimentari:

1. preparazione e vendita di piadina romagnola, crescioni, pizza al taglio e vendita di bibite, farcitura per piadina, pizza, crepes, patatine fritte, ciambella e prodotti simili, salati e/ dolci.
2. vendita frutta e verdura e/o bibite in genere.
3. vendita di gelati, dolciumi (con esclusione della produzione), e/o bibite.

I prodotti non elencati e di incerta classificazione verranno valutati caso per caso dalla Azienda USL ed indicati nella autorizzazione sanitaria.

E' ammissibile l'esercizio congiunto di due o più attività sopra indicate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e degli eventuali parametri dimensionali prescritti per ciascuna.

B - EDICOLE, in cui è ammessa la vendita di:

1. Giornali
2. Fiori
3. Libri usati

E' escluso l'esercizio di qualsiasi altra attività artigianale e/o commerciale.

L'installazione di chioschi in aree private è consentita solo per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti A1 ed A2. E' esclusa la possibilità di collocazione entro il perimetro del Centro storico, mentre è ammessa l'installazione in tutte le zone urbanistiche comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato in aree con facilità di accesso pedonale e carrabile e nelle zone agricole sugli assi della viabilità principale.

Non è consentito l'insediamento di chioschi e /o edicole per l'esercizio di attività dello stesso tipo a distanze inferiori a 100 metri fra le stesse.

Nelle aree pubbliche e private immediatamente prospicienti il cimitero e lungo via Consolata non è ammesso l'insediamento di chioschi e di edicole, con la sola eccezione delle rivendite di fiori.

L'attività svolta nei chioschi si differenzia in base alle dimensioni degli stessi e cioè :

* Chiosco con superficie compresa fra un minimo di mq 9.00 ed un massimo di mq.13,99 (esclusi bagno ed antibagno)

In essi è consentita la produzione, preparazione e vendita di piadina con eventuale farcitura di salumi, formaggi e/o altri prodotti alimentari pronti all'utilizzo, confezionati o pre-incartati, prodotti da laboratori autorizzati ai sensi della L. 283/62

* Chiosco con superficie compresa fra un minimo di mq 14.00 ed un massimo di mq.19,99 (esclusi bagno ed antibagno)

In essi è consentito preparare anche gli ingredienti da utilizzare nella farcitura, limitatamente ai prodotti vegetali, alla cottura della salsiccia in budello e/o wurstel.

* Chiosco con superficie pari a mq 20.0 In essi è consentita la preparazione, in aggiunta ai prodotti previsti ai commi precedenti, di altre tipologie: pizza, crepes, patatine fritte e prodotti similari, salati e/o dolci, eventualmente farciti con prodotti preparati sul posto.

ART. 43- Autorizzazione edilizia

L' autorizzazione edilizia è rilasciata, previa acquisizione dei pareri interni ed esterni prescritti in base al tipo di attività da svolgere nella struttura, dal responsabile del Settore Assetto del Territorio

Essa è subordinata alla concessione di suolo pubblico nel caso in cui il manufatto debba essere installato su area di proprietà comunale.

Il provvedimento di concessione di suolo pubblico è rilasciato entro sessanta giorni dallo stesso responsabile per 10 anni, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.114/98.

L'esercizio dell'attività è in ogni caso subordinato al preventivo rilascio del certificato di agibilità della struttura secondo i modi e le procedure definite dalle leggi vigenti in materia.

ART. 44- Modalità della richiesta di autorizzazione edilizia

La richiesta di autorizzazione edilizia dovrà essere corredata di:

- * Istanza in bollo indirizzata al Sindaco e indicante le generalità del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice, debitamente firmata ; essa sarà se del caso integrata della domanda di concessione di suolo pubblico ;
- * Titolo di disponibilità delle aree se si tratta di intervento su area privata;
- * Stralcio di P.R.G. ed estratto di mappa catastale con indicazione dell' area interessata ;
- * Documentazione fotografica su cartoncino dell'area interessata dall' installazione, con indicazione su planimetria in scala 1:500 dei punti da cui sono state scattate le fotografie;
- * Planimetria in scala 1:200 dello stato attuale con l' indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all' ubicazione del manufatto (alberi, arbusti, edifici esistenti, strade, ecc.) esteso per un raggio di circa 50 mt. dal punto di collocazione, in triplice copia;
- * Tavola di progetto, in triplice copia, riportante i percorsi delle reti di sottoservizi, pianta, sezioni e prospetti debitamente quotati in scala 1:50, della struttura da installare con indicazione dei materiali, della loro lavorazione superficiale, dei colori impiegati e ogni altra annotazione descrittiva atta a caratterizzare la scelta progettuale.
- * Relazione tecnica illustrativa
- * Progetto degli impianti tecnici quando previsto il deposito ai sensi delle leggi vigenti.(L.46/90 e s.m.)
- * Polizza fideiussoria a garanzia dell' impegno a sostenere tutte le spese e gli oneri derivanti dalla rimozione della struttura autorizzata ed al ripristino del suolo pubblico ad essa sottostante.

Pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti di enti esterni all'Amministrazione Comunale (AMGA, AUSL, Provincia, SPDS, ARPA, Vigili del Fuoco per gli impianti di cucina o in alternativa dichiarazione di non assoggettabilità da parte di tecnico abilitato) o in alternativa ulteriore due copie della documentazione progettuale per l'acquisizione dei suddetti pareri da parte dell'Amministrazione, unitamente alle ricevute dei pagamenti dei diritti di istruttoria dovuti ai medesimi ;

* Nel caso in cui il manufatto abbia una superficie coperta superiore ai 20 mq o una altezza "sismica" superiore ai 3 m. e in tutti i casi in cui la complessità degli impianti tecnologici installati implichi un concreto rischio alla incolumità pubblica, dovrà presentarsi prima dell'inizio dei lavori denuncia di deposito ai sensi delle disposizioni in materia di zone sismiche. Negli altri casi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni, e purché la struttura sia di tipo prefabbricato, sarà sufficiente presentare contestualmente alla domanda una Relazione Tecnica Strutturale atta a descrivere di massima lo schema portante e contenente esplicita dichiarazione d'idoneità statica del manufatto per gli usi consentiti, redatta da tecnico abilitato secondo le competenze di legge.

Il procedimento istruttorio avrà inizio solo a completa integrazione della pratica. Gli elaborati sopra elencati dovranno essere sottoscritti dal richiedente e firmati e timbrati dal progettista.

ART. 45 - Revoca autorizzazioni e sanzioni

La concessione di suolo pubblico è disciplinata dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di suolo e spazio pubblico, al quale si fa espresso rinvio per quanto non previsto nelle presenti disposizioni.

Il rilascio della concessione di suolo pubblico non costituisce diritto perenne di esercizio dell'attività.

L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento lo smontaggio del chiosco o edicola a cura e spese del concessionario, qualora motivi di pubblica utilità lo richiedano, senza che il privato possa esigere alcunché. In tal caso sono a carico dell'Amministrazione le spese di ripristino dei luoghi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla individuazione di un'altra area idonea all'insediamento.

La comunicazione della revoca della concessione di suolo pubblico per pubblica utilità dovrà essere notificata dal Comune all'interessato almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista, fatte salve cause contingibili ed urgenti.

La concessione di suolo pubblico è soggetta al pagamento annuale della tassa di occupazione.

La concessione è revocata in caso di:

- a) mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico; in tal caso si applicano pure le sanzioni previste dalle norme vigenti;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) revoca dell'autorizzazione commerciale;
- d) modifica del chiosco o edicola ed accessori ad essi annessi o della sua ubicazione senza la prescritta autorizzazione comunale;

Nei casi sub a) e b) del precedente comma, potranno essere concesse - dall'organo comunale preposto - eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi.

La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura a cura e spese del concessionario.

La modifica di chiosco o edicola su suolo privato senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 516,00, applicata secondo i principi stabiliti dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni.

ART. 46- Cauzione

Il rilascio dell'autorizzazione edilizia su area di proprietà pubblica è subordinato alla costituzione a favore del Comune di una cauzione di € 3.098,00 - accesa nelle forme consentite dalle norme in materia di appalti pubblici da parte del soggetto richiedente la autorizzazione - a garanzia dell'impegno a sostenere

tutte le spese e gli oneri derivanti dalla rimozione della struttura autorizzata ed al ripristino del suolo pubblico ad essa sottostante.

La fideiussione non potrà avere scadenza anteriore a sei mesi successivi alla scadenza della concessione del suolo pubblico.

Essa sarà svincolata entro tre mesi dall' avvenuta rimozione dell' edicola o chiosco la quale non potrà avvenire oltre i tre mesi dalla scadenza della concessione o della revoca.

ART. 47 - Subingressi e cessazioni

L' attività è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte, ai sensi del D.Lgs 31/03/1998 n.114.

In caso di cessazione dell' attività del titolare, la concessione di suolo pubblico può essere trasferita anche a terzi che rilevano totalmente l' attività del cessante con preventiva autorizzazione da parte del competente organo comunale.

Il trasferimento della concessione, nei casi di cui sopra, comporta il rilascio di nuova autorizzazione amministrativa e sanitaria.

La cessazione dell' attività che non comporta subingresso, dovrà comunque essere comunicata al Comune.

ART.48 - Installazioni esistenti

I chioschi e le edicole esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni di cui agli artt.4, 6 e 12.Qualora non siano conformi alle medesime devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva comunque di impartire, tramite propri uffici e organi, tutte quelle disposizioni atte a garantire l'uso delle installazioni esistenti in sintonia con l'ambiente circostante.

Ogni modifica o variazione tipologica e dimensionale potrà essere concessa solo nel rispetto del regolamento e previa autorizzazione.

Sezione 2 –NORME IGIENICO EDILIZIE

ART. 49 - Caratteristiche igienico-sanitarie e dimensionali

1. Disposizioni generali.

I chioschi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

* I locali di vendita-somministrazione e laboratorio, dovranno avere altezza media interna non inferiore a ml. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a ml. 2,00 ;

* L' altezza massima ammessa sia per i chioschi che per le edicole è di ml. 3,20, considerata all' estradosso del colmo delle coperture inclinate, così pure all' estradosso delle coperture piane, misurata dal piano esterno di calpestio a quota più bassa; vengono esclusi dalle altezza massima eventuali torrini di aerazione e canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente tecnicamente necessaria prevista dalle norme in materia;

* L' accesso ai servizi igienici dovrà avvenire esclusivamente dall' interno ;

* Potranno essere collocate all' esterno dei chioschi e delle edicole, strutture di ombreggio, quali tende retrattili, aventi come superficie massima, misurata sulla proiezione orizzontale (completamente aperta), il 20% della superficie coperta dei suddetti manufatti ;

* I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possano arrecare disturbo.

* Il rapporto di illuminazione e aerazione della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8 e per il locale servizio igienico di 1/12. In alternativa il servizio igienico può essere dotato di impianto di aspirazione forzata e di illuminazione artificiale ;

* All' interno dei chioschi e delle edicole, le pareti e i pavimenti dovranno essere in materiale lavabile e impermeabile, uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro ;

* All' esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti;

* Allacciamento alla rete idrica (non è ammesso altro tipo di approvvigionamento), alla rete fognante pubblica, previa autorizzazione di AURA o ARPA ed alla rete di distribuzione gas-metano (non sono ammesse altre forme di approvvigionamento quali bombole o serbatoi di GPL o gasolio), nel caso di necessità connesse all'esercizio dell'attività e della presenza o meno di servizi igienici.

* Allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica (non sono ammesse linee aeree)

Non è ammesso l'accesso al pubblico negli spazi destinati all'attività di preparazione e vendita dei prodotti.

2. Chioschi.

a) I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizi igienici per una superficie complessiva non inferiore a mq. 3,5 ed antibagno-spogliatoio, aventi altezza media non inferiore ai ml. 2,40 e comunque altezza minima non inferiore a ml. 2,00 ;

b) La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq.9, e comunque non dovrà superare i mq.20; nella suddetta superficie dovranno essere comprese la zona vendita, laboratorio ed eventuale dispensa, con esclusione dei servizi igienici e spogliatoi;

c) All' interno della struttura, qualora prescritto dalle norme sanitarie vigenti in relazione alle attività da svolgere, dovranno essere posizionati:

- un lavandino a due scomparti dotato di acqua calda e fredda, rubinetto a pedale o fotocellula dotato di distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere ;

- un frigorifero per la conservazione delle materie prime, in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere due;

- una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio sui punti di cottura ad attivazione meccanica e sfogo in copertura;

- idonei contenitori per rifiuti dotati di coperchio collegato a pedaliera o comunque attrezzati con chiusura automatica;

d) Ove non sia possibile operare una separazione fisica tra la zona di preparazione e la zona di vendita, dovrà comunque essere garantita una separazione funzionale tra le diverse zone:

- zona conservazione alimenti (appositi frigoriferi per affettati e alimenti deperibili);

- zona preparazione (idoneo piano di lavoro per manipolazione);

- zona cottura;

- banco vendita (apposito vetro di protezione ad altezza idonea);

e) I materiali, gli utensili, i recipienti, i piani di lavoro destinati a venire a contatto con gli alimenti dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente e successive modifiche e integrazioni.

3. Edicole e altre installazioni senza manipolazione di alimenti.

a) La superficie coperta totale di queste installazioni non potrà superare i mq. 20;

b) Al loro interno possono essere previsti locali spogliatoi o W.C. nei rispetto delle indicazioni dettate per i chioschi.

Potranno non essere previsti allacciamenti ai servizi non strettamente funzionali allo svolgimento

dell'attività.

ART. 50 - Caratteristiche formali, costruttive, tecnologiche

1. Strutture

Chioschi ed edicole dovranno essere realizzate con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente rimovibili pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso. Dovranno quindi adottarsi soluzioni con sistemi di giunzione semplice (incastri, bulloni, rivetti...) o sistemi in tutto o in parte prefabbricati e quindi assemblati in opera.

Sono ammessi solo sistemi di fondazione costituiti da semplice soletta superficiale in conglomerato cementizio armato.

Sono tassativamente escluse costruzioni anche solo parzialmente interrato.

2. Impianti

Gli impianti tecnologici (acqua, luce, gas) dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti. Negli elaborati di progetto dovranno essere indicati i percorsi esterni delle canalizzazioni e i punti di allacciamento.

Di norma non sono ammessi approvvigionamenti di energia elettrica mediante reti aeree.

La richiesta di allacciamento ai servizi dovranno essere inoltrate a spese e cura dei richiedenti agli enti competenti. Le reti e le condotte di adduzione sono mantenute a cura e spesa degli autorizzati.

Al termine, per qualsiasi motivo, del periodo di validità dell' autorizzazione, le opere relative agli allacci rimangono in possesso dell' Amministrazione Comunale, senza che nulla sia dovuto al concessionario.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà del ripristino totale dello stato dei luoghi a spese del concessionario.

3. Inserimento ambientale

I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano e il paesaggio circostanti, evitando soluzioni palesemente precarie e l'utilizzo di materiali di facile deterioramento.

I materiali utilizzati per le finiture esterne, in modo particolare per le strutture da collocarsi in aree immediatamente prospicienti il centro storico, dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale omogenee al contesto ambientale.

In caso di chioschi ed edicole posti nelle immediate adiacenze di edifici pubblici, dovranno privilegiarsi soluzioni estetiche e volumetriche tali da omogeneizzarsi con questi.

Per i chioschi di cui al punto A1 dell'articolo 11 viene prescritta l'installazione di strutture a pianta regolare con copertura a due falde e superfici esterne contraddistinte dalla colorazione bianca e gialla .

ART. 51 - Distanze

La distanza delle nuove strutture da installare non potrà essere inferiore a:

- a) 10,00 ml. dalle pareti perimetrali di edifici privati esistenti direttamente antistanti di proprietà diversa.
- b) 3,00 ml. dagli edifici di proprietà dell'Amministrazione comunale esistenti o per i quali sia già stato approvato il progetto preliminare.
- c) 3,00 dai confini di proprietà.
- d) 2,00 da parcheggi e strade, sia pubbliche che private, misurati in presenza di marciapiede dal filo esterno del cordolo dello stesso, fatte salve maggiori distanze previste dal Codice della Strada o dall' ente proprietario della strada.

La distanza del chiosco o edicola dal confine stradale, da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni

viene regolamentata nel rispetto del Codice della Strada, previo rilascio del parere del Comando di PM e dell'ente proprietario della strada.

Nel caso di tamponamenti-espositori ad anta apribile verso l'esterno, il profilo di questi elementi nelle varie posizioni di apertura costituisce elemento di valutazione per il rispetto delle distanze di cui ai punti b) e d) del precedente primo comma.

Le strutture di ombreggio, nella loro massima estensione dovranno avere una distanza non inferiore a ml. 2,00 dai confini di proprietà, di zona, e dai marciapiedi.

ART. 52 – Localizzazioni

L'installazione di chioschi o edicole su suolo pubblico, in particolare su marciapiedi, non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale;

Nell'immediate vicinanze delle suddette strutture dovrà essere previsto uno spazio di sosta per almeno due posti auto: potranno allo scopo essere computati anche parcheggi pubblici già esistenti purchè situati in un intorno orientativo di 50 ml.

Non sono ammesse installazioni nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante ed in aree adiacenti a fonti di insalubrit  ed inquinamento.

Non sono ammesse installazioni a ridosso di edifici o manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999

E' esclusa l'installazione in luoghi in cui, per la instabilit  del terreno di sedime, sia necessario eseguire strutture di fondazione essenzialmente diverse da quelle indicate all'art.8

ART. 53 – Divieti

All'esterno della struttura   vietato installare o mettere a disposizione impianti o attrezzature tra loro organizzati in modo tale da configurare un sito idoneo alla somministrazione.

Saranno ammessi solo elementi di arredo generico (panchine, giochi per bambini, ecc.).

E' fatto divieto di esporre la merce vendibile fuori dal perimetro di ingombro assentito per il chiosco o edicola, salvo specifica autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

E' vietato danneggiare o alterare in qualsiasi modo le piantumazioni esistenti e l'aspetto esteriore dei luoghi adiacenti al chiosco o edicola.

E' altres  vietato:

- danneggiare, spostare o occultare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinente.

- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta.

E' vietato apportare modifiche dimensionali, tipologiche, estetiche che esulano dalla semplice manutenzione ordinaria dei locali interni senza preventiva comunicazione o autorizzazione edilizia da richiedere secondo il presente regolamento, fatte salve le disposizioni dell'art. 4.

Sezione 3 – ESERCIZI DI ATTIVITA'

Art. 54 - Esercizio attivit  di produzione e vendita piadina romagnola e generi di gastronomia

1) L'attivit  di produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia pu  essere esercitata da:

a) artigiani in possesso di iscrizione all'albo delle imprese Artigiane di cui alla legge 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l'esercizio dell'attivit  abilita alla vendita esclusivamente, dei prodotti di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare non di propria produzione, comprese le bevande.

b) Commercianti in possesso di autorizzazione commerciale su aree pubbliche e relativa concessione del posteggio, ai sensi della L.R. n°12/1999, rilasciate dal Comune per la vendita di prodotti del settore alimentate.

Art. 55 - Esercizio di attività vendita dei prodotti alimentari e bevande

1) In conformità a quanto stabilisce il D.L. 114/98 e la L.R. 12/99 e successive disposizioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e relativa concessione di posteggio e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'art.5 del decreto legislativo 114/1998.

2) L'attività può essere esercitata nei chioschi, previa autorizzazione di cui al punto1 e verifica da parte del competente ufficio del possesso del titolo comprovante la disponibilità dell'area, dell'autorizzazione edilizia e certificato agibilità, della concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 56 – Esercizio di attività edicole, vendita fiori, libri usati e generi vari

1) In conformità a quanto stabilisce il D.L. 114/98 e la L.R. 12/99(vedi art.43 comma 1)...

2) Per la vendita all'interno dei chioschi di giornali e riviste, **le edicole**, la normativa di riferimento per il rilascio del titolo per esercitare è data dal decreto legislativo n°170 del

24 aprile 2001 e successive modificazioni e regolamentazioni.

3) Per la vendita dei fiori ,all'interno di chioschi la normativa di riferimento, è, D.L. 114/98 e L.R. 12/99 e successive modificazioni e regolamentazioni

4) Per la vendita di libri usati o /e generi vari, all'interno di chioschi, come sopra.

Sezione 4 –ORARIO ATTIVITA'-DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

Art.57- Orario delle attività'

Gli orari delle attività inserite nei chioschi, verranno stabiliti ,sentita la categoria di appartenenza e i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi ,mediante disposizione del Sindaco o suo delegato .

Art.58-divieti ,sanzioni,revocche

1) E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.

2) Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 300 applicata secondo i principi stabiliti dalla legge 689/81-art.26 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni .

3) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta autorizzazione comunale;
- c) modifica del chiosco senza la prescritta autorizzazione;

4) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.